



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Segreteria

COPIA

Delibera N. 66

SOCIETA' PARTECIPATE/edb

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^a convocazione

OGGETTO: *Approvazione del Piano di Ricognizione e Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Mirano ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16 Giugno 2017*

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore 19.30 nella Sala dell'Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione della Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio dei lavori la Presidente Renata Cibin, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

<i>N</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	<i>N</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1.	PAVANELLO MARIA ROSA	X		10.	CIBIN RENATA	X	
2.	NIERO ERIKA	X		11.	VENTURINI FRANCESCO	X	
3.	SILVESTRINI ALESSIO	X		12.	CAPPELLETTO MATTEO	X	
4.	ROSTEGHIN FIORENZO	X		13.	TOMAELLO ANDREA	X	
5.	SPOLAORE ELENA	X		14.	MILAN ANTONIO	X	
6.	DAMATO AMELIA RITA	X		15.	LAZZARINI MARCO	X	
7.	PERALE LORENZO	X		16.	BABATO GIORGIO		X
8.	PAVANELLO FEDERICA	X		17.	BOLDRIN MARIA GIOVANNA	X	
9.	ZANETTI ERIKA	X					

Presiede: La Presidente del Consiglio Renata Cibin

Partecipa: Il Segretario Generale Silvano Longo.

La Presidente, constatato il numero legale, pone in discussione l'argomento e invita il Consiglio a deliberare in merito.

Assistono alla seduta gli assessori: Salviato Giuseppe, Gnata Anna, Vianello Federico, Petrolito Gabriele e Zara Cristian.

^^^^^

^^^^^

Escono la consigliera Boldrin Maria Giovanna e il cons.re Cappelletto Matteo, ora i componenti del Consiglio sono 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere oggetto di alienazione piuttosto che di mantenimento;

PRESO ATTO CHE alla data del 23 settembre 2016 il Comune di Mirano deteneva **direttamente e indirettamente** le seguenti partecipazioni nelle Società per le percentuali di seguito indicate:

Società	% Possesso	Valore nominale	Data valore	Numero azioni
A.C.T.V. Spa	0,505	124.930,00	23.09.2016	4805
VERITAS Spa	4,097	4.546.350,00	23.09.2016	90927
SERIMI SRL	2	2.040,00	23.09.2016	

Per quanto riguarda la partecipazione al Consorzio Cev - Consorzio Energia Veneto, essendo "forma associativa" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto della presente relazione conclusiva.

SOCIETA' PARTECIPATA DIRETTAMENTE	TIPOLOGIA	% DI PARTECIPAZIONE DIRETTA DEL COMUNE	SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTAMENTE	% DI PARTECIPAZIONE SU SOCIETA' PARTECIPATA	% DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE
SE.RI.MI. Srl - 2 %	Società partecipata mista pubblico/privato	2%			

VERITAS SpA - 4,097%	Società partecipate a capitale interamente pubblico	4,097%	VIER S.r.l.	100,00%	4,097%
			MI.VE. S.r.l. in liquidazione	100,00%	4,097%
			Alisea S.p.A.	74,84%	3,066%
			Eco-Ricicli Veritas S.r.l.	74,71%	3,061%
			Consorzio per la Bonifica e la riconversione produttiva di Fusina	65,05%	2,665%
			Sifagest S.c.a.r.l.	64,40%	2,638%
			A.S.V.O. S.p.A.	55,75%	2,284%
			Ecoprogetto Venezia S.r.l.	32,08%	1,314%
			Lecher Ricerche e Analisi S.r.l.	50,00%	2,049%
			AMEST S.r.l. in liquidazione	43,46%	1,781%
			SIFA S.c.p.A.	30,00%	1,229%
			INSULA S.p.A.	24,73%	1,013%
			Depuracque Servizi S.r.l.	20,00%	0,819%
			Viveracqua S.c.a.r.l.	16,34%	0,669%
			Porto marghera Servizi di ingegneria S.c.a.r.l.	18,00%	0,737%
			Consorzio Venezia Ricerche in liquidazione	15,77%	0,646%
			VEGA - Parco scientifico e Tecnologico si Venezia Scarl	5,59%	0,229%
			Venis S.p.A.	5,00%	0,205%

A.C.T.V. S.p.A. - 0,505%	Società partecipate a capitale interamente pubblico	0,505%	PMV S.p.A.	42,11%	0,213%
			Venis S.p.A.	5,90%	0,030%
			Thetis S.p.A.	5,76%	0,029%
			ATC Esercizio S.p.A.	0,04%	0,000%

VERIFICATO CHE, come più dettagliatamente indicato nella relazione allegata e in conformità alla normativa sottoindicata, il Comune di Mirano ha da tempo avviato un processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni e che è tenuto a proseguire l'opera di razionalizzazione ed ottimizzazione delle proprie società posta in essere negli ultimi anni;

PRESO ATTO CHE in ragione dell'esiguità della partecipazione detenuta, come da tabella suindicata, è di tutta evidenza l'impossibilità di questo Ente di agire direttamente sull'organizzazione delle società partecipate al fine di ottenere la razionalizzazione auspicata dalla norma;

PUR RITENENDO in ogni caso ricorrenti tutte le condizioni previste dal comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014, e del tutto condivisibili gli obiettivi dalla stessa prefigurati, nonostante le limitazioni summenzionate, si è cercato comunque di agire, ricercando la dovuta condivisione di intenti con gli altri soci al fine di addivenire all'adozione di azioni di razionalizzazione. In tal senso i costi di funzionamento delle società partecipate risultano essere già stati sensibilmente ridotti negli anni precedenti in attuazione alla Legge 296/2006 e smi;

RICHIAMATO più in particolare che in esecuzione a quanto previsto dall'art. 3 c. 27 della L. 244/2007, che introduceva il divieto di costituzione, assunzione e mantenimento di partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 569 della L. n. 147/2013, successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014, e dei successivi dispositivi normativi, l'Amministrazione adottava molteplici provvedimenti di ricognizione delle proprie partecipazioni, e di dismissione delle stesse per effetto dei quali, come più dettagliatamente indicato nell'allegato A:

- La Società Alemagna Spa è stata posta in liquidazione e ha cessato le attività in data 24/4/2014 con deliberazione del Consiglio Comunale di Mirano n. 24 del 23/4/2013 che disponeva di aderire alla proposta di scioglimento della società Alemagna spa o comunque alla cessione delle relative quota;

- La Società Miranoteatro Srl, posta in liquidazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 27/6/2013, ha cessato la sua attività ed è stata cancellata dal registro delle imprese in data 19/12/2014;

- La Società Residenza Veneziana Srl risulta essere stata dismessa nel corso dell'anno 2015 in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 29/10/2013, e successiva deliberazione n. 6 del 10/3/2015, adottata a seguito della deliberazione dell'ATER n. 147 del 17/12/2013, che ha deliberato di avviare la procedura di fusione per incorporazione di Residenza Veneziana srl, previa acquisizione delle azioni detenute dagli altri soci;

- La Società PMV Spa è stata dismessa a luglio 2016. Il Comune di Mirano con il Piano operativo di razionalizzazione delle società approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 31 marzo 2015 ha ritenuto opportuno prevedere la dismissione della partecipazione, dopo aver verificato che le attività in materia di trasporto pubblico locale che costituiscono l'oggetto sociale di PMV Spa non appaiono più tali da giustificare la permanenza dell'Ente nella società, sia in ragione dell'esiguità della quota posseduta che in ragione della carenza di interesse strategico per il futuro. Tale società risulta essere in via di liquidazione e cessazione a seguito dell'attuazione del progetto di scissione totale di Pmv Spa con conferimento di tutto il suo patrimonio ad AVM Spa e Actv Spa in conformità al Piano di Razionalizzazione delle Partecipate approvato dal Comune di Venezia nel 2015.

In ottemperanza all'art. 1 comma 611 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 e al Piano operativo di razionalizzazione delle società approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 31 marzo 2015 il Comune di Mirano ha avviato nel contempo processi di razionalizzazione tuttora in corso come meglio indicati in allegato A) di cui il più significativo risulta essere l'esecuzione del "Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. 2013 – 2016" con la realizzazione di progetti di aggregazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A. in conformità a quanto approvato con delibera di Consiglio Comunale di Mirano n° 13 del 03/02/2017.

Le società ASI S.p.A., ALISEA S.p.A., Veritas S.p.A. al fine del superamento delle frammentazioni nella gestione dei servizi idrici integrati e di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dalle disposizioni in materia citate, nonché al fine del conseguimento della unicità nella gestione negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, hanno elaborato pertanto dei progetti di integrazione al fine di rendere possibile la gestione dei suddetti servizi a mezzo di un gestore unico per ciascun ambito o bacino territoriale di riferimento.

Ritenuto opportuno richiamare la delibera di Consiglio Comunale di Mirano n° 13 del 03/02/2017, con cui sono state approvate le summenzionate operazioni straordinarie, stabilendo inoltre di dare mandato alla Giunta e alla Sindaca di autorizzare le operazioni conseguenti, ivi compreso l'aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. fino al valore che emergerà dalle revisioni delle stime che il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., effettuerà ai sensi dell'art. 2343 c.c., 3° comma, e 2343 quater nell'ambito delle competenze che gli sono proprie;

Verificato in conformità a quanto indicato dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n° 19 del 19 Luglio 2017 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D. Lgs. n°175/2016" e della Circolare del Mef del 27 giugno 2017 contenente le "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" non sarà considerata all'interno del presente Piano la revisione delle partecipazioni indirette detenute dal Comune di Mirano in quanto:

- Veritas S.p.A. è società in house providing, il cui capitale sociale è detenuto dagli Enti Locali Soci che esercitano congiuntamente il controllo analogo sui servizi svolti, nonché emittente strumenti finanziari quotati (prestiti obbligazionari) in mercati regolamentati (ISE -Irish Stock Exchange) dal 14/11/2014 ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D. Lgs 39/2010. Si rileva inoltre, che ai sensi dell'art. 1 comma 5 le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, non si applicano alle società quotate come definite dall'art. 2 comma 1 lettera p) del decreto medesimo, tra le quali rientra anche Veritas S.p.A.
- La società Serimi Srl non possiede alcuna partecipazione societaria;
- La società Actv Spa non risulta essere controllata dal comune di Mirano secondo le modalità previste dall'art. 2359 del Codice Civile e dall'art. 2 lett. g del Tusp.

RICHIAMATO il summenzionato piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione Consiliare n. 14 del 31 marzo 2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del

31/03/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico; 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.; 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Mirano;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegato A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da mantenere/alienare, con eventuale alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

CONSIDERATO che sulla scorta della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Mirano alla data del 23 settembre 2016, come da "Relazione Tecnica" allegata, si ritiene di stabilire quanto segue:

DI MANTENERE la partecipazione azionaria del comune di Mirano in:

N°	Società partecipata	Finalità	Riconducibilità o meno ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3 TUSP	Analitica motivazione circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5 c.1 e 2 TUSP	Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20. Comma 2 TUSP
----	---------------------	----------	---	--	---

1	VERITAS SPA	<p>Gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente, gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato</p> <p>Gli Enti di Bacino della Laguna di Venezia sia quello inerente ai rifiuti sia quello idrico in cui si trova inserito il Comune di Mirano hanno individuato Veritas Spa come gestore principale nell'ambito territoriale di riferimento</p>	<p>La società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3 TUSP in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Società multiutility avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; - Società che eroga un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo 	<p>Ragioni e finalità che giustificano il mantenimento della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trattasi di società in house soggetta controllo analogo partecipata dal Comune alla quale vengono affidati servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (Gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente, gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato). Il Comune di Mirano esercita un controllo analogo congiunto su Veritas Spa per il tramite di un apposito Comitato di Coordinamento con altri Comuni Soci sulla base di un'apposita convenzione. - La partecipazione alla società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Mirano presentando caratteristiche tipiche di un servizio che soddisfa bisogni essenziali per la vita quotidiana dei cittadini; - Non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; -Non esercita attività con oggetto analogo o similare ad altre partecipate; -Si tratta di una società che presenta utili negli ultimi tre esercizi presi in considerazione (2014, 2015, 2016) 	<p>Non si ravvisa ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 2° comma del Tusp per la dismissione della Società in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4; b) La società ha dipendenti in numero superiore agli amministratori; c) non vi sono partecipazioni in società che svolgono attività analoghe; d) nel triennio 2014-2016 il fatturato medio è stato superiore a 500 mila euro; e) la società è costituita per la gestione di un servizio di d'interesse generale (non ha prodotto perdite nei cinque esercizi precedenti) f) vengono monitorati i costi di funzionamento; g) sono già in corso operazioni di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, ai fini della razionalizzazione delle società con Alisea Spa e Asi spa e delle proprie partecipate.
2	SERIMI S.R.L.	<p>Gestione di servizi di ristorazione, farmacie e servizi ad essa afferenti</p>	<p>La società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3 TUSP in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Società avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; - Società che organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del Tusp. 	<p>Ragioni e finalità che giustificano il mantenimento della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trattasi di società mista pubblico-privata di cui all'art. 17 del D.lgs. 175/2016 partecipata al 2 % dal Comune di Mirano che svolge un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del Tusp. - La partecipazione alla società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Mirano; - Non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; -Non esercita attività con oggetto analogo o similare ad altre partecipate; -Si tratta di una società che presenta utili negli ultimi tre esercizi presi in considerazione (2014, 2015, 2016). 	<p>Non si ravvisa ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 2° comma del Tusp per la dismissione della Società in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4; b) La società ha dipendenti in numero superiore agli amministratori; c) non vi sono partecipazioni in società che svolgono attività analoghe; d) nel triennio 2014-2016 il fatturato medio è stato superiore a 500 mila euro; e) la società è costituita per la gestione di un servizio di d'interesse generale (non ha prodotto perdite nei cinque esercizi precedenti) f) vengono monitorati i costi di funzionamento; g) sono già in corso operazioni di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, ai fini della razionalizzazione delle società partecipate.

3	ACTV SPA	Gestione di servizio di trasporto pubblico di persone	<p>La società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3 TUSP in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Società avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. - Società che eroga un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo 	<p>Ragioni e finalità che giustificano il mantenimento della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trattasi di società a capitale interamente pubblico che svolge servizi di trasporto pubblico locale urbano nel Comune di Venezia ed extraurbano in parte della Provincia di Venezia. Actv è una società di grandi dimensioni con oltre 2600 dipendenti e un volume d'affari di 232 milioni di euro che a seguito dell'affidamento in house dei servizi Tpl da parte dell'Ente di Governo del Bacino Veneziano ad AVM Spa dal 2015 ha trasformato la sua attività da gestore diretto del Tpl esercitato fino al 2014 per AVM Spa ad esecutore come proprietario dei depositi e dei mezzi navali e terrestri e dei depositi e relative infrastrutture impiegate nell'esecuzione di tali servizi. - L'Ente aveva deciso il mantenimento di tale partecipazione già nel Piano operativo di razionalizzazione delle società approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 31 marzo 2015, incrementando con Delibera di Consiglio Comunale n°59/2016 la quota posseduta a seguito dell'adesione all'operazione di concambio di azioni tra Pmv e Actv in attuazione del progetto di scissione totale di Pmv Spa con conferimento di tutto il suo patrimonio ad AVM Spa e Actv Spa; - La partecipazione alla società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Mirano in quanto presenta caratteristiche tipiche di un servizio che soddisfa bisogni essenziali per la vita quotidiana dei cittadini. Pertanto si ritiene che l'attuale formula di gestione con controllo diretto della società da parte degli enti pubblici locali, sia maggiormente congeniale ai fini della del raggiungimento degli obiettivi di una maggiore tutela del diritto e delle esigenze di mobilità della collettività del territorio; - La partecipazione azionaria inoltre, pur non consentendo una particolare influenza all'interno della stessa, rafforza la possibilità di richiedere nuovi servizi o il miglioramento di quelli esistenti. La partecipazione in tale società è ritenuta di rilevante importanza per poter meglio rappresentare gli interessi della comunità miranese nelle scelte strategiche di servizio di tale società. - Non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; -Non esercita attività con oggetto analogo o similare ad altre partecipate; -Si tratta di una società che presenta utili negli ultimi tre esercizi presi in considerazione (2014, 2015, 2016). 	<p>Non si ravvisa ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 2° comma del Tusp per la dismissione della Società in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4; b) La società ha dipendenti in numero superiore agli amministratori; c) non vi sono partecipazioni in società che svolgono attività analoghe; d) nel triennio 2014-2016 il fatturato medio è stato superiore a 500 mila euro; e) la società è costituita per la gestione di un servizio di d'interesse generale (ha prodotto perdite in due dei cinque esercizi precedenti)* f) vengono monitorati i costi di funzionamento; g) sono già in corso operazioni di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, ai fini della razionalizzazione delle società partecipate. <p>Il Comune di Venezia, detentore tramite AVM Srl della maggioranza della partecipazione in Actv, dovrà dimostrare che il servizio TPL svolto dalla società non ha necessità di prevedere forme di aggregazione con altre Società dello stesso Settore</p>
---	----------	---	--	--	--

*l'adozione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione e soppressione anche messa in liquidazione o cessione è previsto per le società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (lettera e) del c.2 dell'art. 20 del Tusp)

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono adeguate motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni attualmente detenute dal comune di Mirano;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTI gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale di Mirano con Decisione del 12/09/2017 per la predisposizione del Piano di Ricognizione e Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal comune di Mirano ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16 Giugno 2017;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Tecnica di cui in allegato A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso in data 22/09/2017 con nota prot. n° 39926/2017 dal Collegio dei Revisori del Comune di Mirano ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziamento Progetto, Controllo di gestione, Società Partecipate, Anticorruzione e dal Dirigente in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Dirigente in ordine alla regolarità contabile;

UDITI gli interventi riportati nell'allegato 1) alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli n.11 espressi per alzata di mano dai n. 14 componenti il Consiglio Comunale, presenti, dei quali 3 (Tomaello Andrea, Milan Antonio e Lazzarini Marco) dichiarano di astenersi;

DELIBERA

- I. di approvare la Ricognizione e la Revisione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da Relazione Tecnica allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- II. di non procedere per le motivazioni indicate in premessa e meglio esplicitate nella Relazione Tecnica di cui in Allegato A) all'alienazione di alcuna partecipazione attualmente detenuta dal Comune di Mirano;
- III. di mantenere specificatamente le partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - ACTV Spa;
 - Veritas spa;

- Serimi Srl;

dando atto che non sarà considerata all'interno del presente Piano la revisione delle partecipazioni indirette detenute dal Comune di Mirano in quanto:

- Veritas S.p.A. è società in house providing, il cui capitale sociale è detenuto dagli Enti Locali Soci che esercitano congiuntamente il controllo analogo sui servizi svolti, nonché emittente strumenti finanziari quotati (prestiti obbligazionari) in mercati regolamentati (ISE -Irish Stock Exchange) in mercati regolamentati dal 14/11/2014 ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D. Lgs 39/2010. Si rileva inoltre, che ai sensi dell'art. 1 comma 5 le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, non si applicano alle società quotate come definite dall'art. 2 comma 1 lettera p) del decreto medesimo, tra le quali rientra anche Veritas S.p.A.
 - La società Serimi Srl non possiede alcuna partecipazione societaria;
 - La società Actv Spa non risulta essere controllata dal comune di Mirano secondo le modalità previste dall'art. 2359 del Codice Civile e dall'art. 2 lett. g del Tusp.
- IV. di demandare alla Giunta Comunale di dare attuazione agli indirizzi deliberati con il presente provvedimento in conformità alla normativa vigente e di dare mandato alla Sindaca di autorizzare i provvedimenti conseguenti, in conformità a quanto indicato nelle premesse;
- V. di incaricare i competenti servizi comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- VI. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- VII. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- VIII. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, con voti unanimi favorevoli accertati separatamente, dai n. 14 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti.

Il Responsabile del Settore FINANZIAMENTO PROGETTO | CONTROLLO DI GESTIONE | SOCIETÀ PARTECIPATE | ANTICORRUZIONE, BALDISSEROTTO ELENA INES, ha espresso, sulla presente PROPOSTA DI deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 25 settembre 2017

Il Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE, DR. LONGO SILVANO, ha espresso, sulla presente PROPOSTA DI deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 26 settembre 2017

Il Responsabile del Settore AREA 1 - AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA - PARERE CONTABILE, Mozzato Maurizio, ha espresso, sulla presente PROPOSTA DI deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 26 settembre 2017

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to CIBIN RENATA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LONGO SILVANO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all'ALBO PRETORIO per la prescritta PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell'art. 124 - 1° comma del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e registrata al reg. Pubbl. N° 1585 .

Lì, 06 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VALERIA LAZZARINI

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
